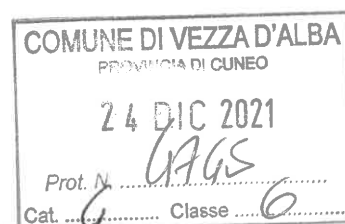




CORTE DEI CONTI



Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 164/2021/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

Nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2021

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

Visti l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del richiamato Decreto-legge n. 105 del 2021, con cui è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5 e 8 bis del citato art. 85 del Decreto-legge n. 18 del 2020;

Visto il Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il Decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 24 ottobre 2020, del 2 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e da ultimo quello del 2 marzo 2021, recante *-«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per*

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i Decreti n. 2 del 25 marzo 2020, n. 3 del 15 aprile 2020, n. 4 del 4 maggio 2020, n. 5 del 16 giugno 2020 e n. 6 del 30 ottobre 2020, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *“nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”*, previste dall'art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2020 e relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2020 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Vezza d'Alba (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria trasmessa al Comune di Vezza d'Alba con nota prot. n. 0020450/SCPIE del 26/10/2021 relativamente a diverse criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2020, a cui il Comune ha dato riscontro con nota pervenuta in data 10/11/2021 (acquisita al prot. n. 21041 in data 11/11/2021);

Vista la richiesta istruttoria integrativa trasmessa al Comune di Vezza d'Alba con nota prot. n. 0021164 del 16/11/2021, con la quale il Magistrato istruttore approfondiva alcuni profili istruttori a seguito di risposte fornite dall'Ente in termini non del tutto esaustivi, a cui il Comune ha dato riscontro con nota pervenuta in data 30/11/2021 (acquisita al prot. n. 21648 in pari data);

Viste le ulteriori richieste istruttorie trasmesse al Comune di Santo Stefano Roero (prot. n. 21690 in data 1°/12/2021) e all'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis (prot. 21692 in data 1°/12/2021) in relazione ad alcuni aspetti connessi all'esame del rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di Vezza d'Alba, a cui ha dato riscontro il Comune di

Santo Stefano Roero con nota del 9/12/2021 (acquisita al prot. n. 21901 in pari data), mentre per quanto riguarda la predetta Unione Collinare si dà atto che, ad oggi, non è pervenuto ancora nessun riscontro;

Considerato che dall'esame della documentazione fornita dall'Ente, in relazione alla situazione contabile del medesimo e alle criticità emerse connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, il Magistrato istruttore riteneva opportuno proporre il deferimento per la discussione collegiale da svolgersi secondo le forme che il Presidente della Sezione avrebbe ritenuto di adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Vista, pertanto, la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 82/2021 del 15 dicembre 2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani.

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti

territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-*bis* del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Premessa

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2021 con l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del Decreto Legge n. 105 del 2021), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "[i]l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge".

Al riguardo, con Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell'art. 20 *bis* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell'epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 27 ottobre 2020 sempre del Presidente della Corte dei conti.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, con riguardo al Comune di Vezza d'Alba (CN) - Ente con popolazione residente calcolata al 31 dicembre 2020 pari a 2.338 abitanti -, occorre in primo luogo richiamare brevemente in questa sede, in via preliminare, le precedenti pronunce di questa Sezione che hanno interessato tale Ente e l'attuale situazione finanziaria del medesimo.

Con deliberazione n. 144/2018/PRSE del 11/12/2018, depositata il 20/12/2018, la Sezione accertava una serie di irregolarità relative agli esercizi 2015 e 2016 con riguardo al Comune di Vezza d'Alba (CN), invitando l'Ente ad assumere i necessari provvedimenti al fine di ricostruire per tali esercizi e i successivi una contabilità attendibile e veritiera, nonché l'Organo di revisione ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 del TUEL e ad una stretta collaborazione con il Segretario Comunale e il Responsabile finanziario, e disponendo una serie di adempimenti in capo all'Ente entro sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione.

Successivamente, con deliberazione n. 67/2019/PRSP del 05/08/2019, la Sezione accertava ulteriori gravi irregolarità contabili, nonché un disavanzo di amministrazione di euro 585.107,28, con conseguente applicazione dell'art. 148 *bis*, comma 3, TUEL, e disponeva l'adozione, da parte dell'Ente, di tutte le misure correttive per il ripristino di una corretta contabilità, nonché ai fini del ripiano del disavanzo; in particolare, in relazione all'accertamento del disavanzo di amministrazione, la Sezione ordinava di predisporre un piano di risanamento e di ripiano del disavanzo medesimo, attraverso il ricorso al ripiano del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL o, in alternativa, mediante il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243 *bis* e ss. TUEL, con conseguente produzione a questa Sezione di controllo di dettagliata ed esaustiva relazione descrittiva degli adempimenti richiesti.

In data 7/10/2019 il Comune faceva pervenire la documentazione relativa all'adozione delle misure correttive richieste dalla Sezione, integrata poi dal successivo invio in data 25/10/2019; in particolare, il Comune trasmetteva la Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 02/10/2019, avente ad oggetto: "Deliberazione n. 67/2019 PRSP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte del 18/07/2019. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* e seguenti del D.Lgs. 267/2000", nonché la Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 02/10/2019 avente ad oggetto: "Terza variazione al bilancio di previsione 2019/2020/2021. Approvazione", con cui sono state adottate le misure correttive per applicare parte del disavanzo (euro 20.000,00) già all'esercizio 2019 mediante tagli alle spese correnti di pari importo.

Conseguentemente, con deliberazione n. 154/2019/PRSP del 22/11/2019, la Sezione, esaminata tutta la documentazione prodotta al fine di verificare che le misure correttive poste fossero coerenti e adeguate in relazione alla delicata situazione dell'Ente, ha, innanzitutto, preso atto di quanto relazionato dal Sindaco e dal Revisore dei conti circa la congruità del piano di risanamento e di ripiano del disavanzo accertato, nell'ambito del ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* e seguenti del TUEL, come precisato durante l'adunanza pubblica. In particolare, la Sezione, con la

predetta pronuncia n. 154/2019/PRSP, ha deliberato, allo stato degli atti, di prendere atto delle misure complessivamente adottate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 *bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e che verranno adottate nell'ambito del ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e ha ritenuto congrue le misure correttive degli errori contabili accertati nella deliberazione n. 67/2019, attuate dall'Ente, con le azioni correttive richieste, fermi i rilievi formulati in parte motiva circa il prospetto degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2018 come riapprovato, e, prendendo atto della scelta dell'Ente di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 *bis* e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, ha ritenuto idonee le misure astrattamente considerate ai fini del medesimo, rinviando ogni valutazione sul Piano stesso al momento in cui, sulla base dell'iter previsto dall'ordinamento, una volta deliberato dal Consiglio comunale, verrà esaminato e approvato dagli Organi di controllo competenti, invitando tuttavia il Comune, data la gravità della sua situazione finanziaria, ad un continuo monitoraggio degli equilibri di bilancio nelle more dell'approvazione del Piano stesso da parte della Sezione, nonché ad un attento e continuo monitoraggio dei residui attivi e passivi e all'implementazione delle attività necessarie alla riscossione di tutti i residui attivi come rideterminati con la riapprovazione del rendiconto dell'esercizio 2018, con particolare riferimento alla riscossione dei tributi, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi che si sono ipotizzati nel Piano di riequilibrio.

Successivamente, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30/12/2019, avente ad oggetto: "*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e s.m.i., D.Lgs. n. 267/2000. Approvazione*", è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), successivamente trasmesso, unitamente ai relativi allegati, a questa Sezione nonché al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale per l'espletamento dell'istruttoria di competenza del medesimo.

In particolare, sul punto, si dà atto che l'Ente, in attuazione della sopra richiamata deliberazione della Sezione n. 67/2019/PRSP, ha provveduto, contestualmente all'approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attraverso la Deliberazione consiliare n. 47/2019 sopra citata, a riapprovare il rendiconto 2018 con proprio atto consiliare n. 45 del 2 ottobre 2019; il risultato di amministrazione, al 31.12.2018, risulta pertanto essere stato così rappresentato:

- Fondo cassa: euro + 48.465,59;
- Residui attivi: euro + 1.407.977,41;

- Residui passivi: euro – 1.291.318,10;
- FPV spesa c/capitale: euro – 196.000,00;
- **Risultato di Amm.ne: euro – 30.875,10**
- FCDE: euro -176.723,67;
- FONDO D.L. 35/2013: euro – 330.317,66;
- (Tot. Accantonamenti: euro – 507.041,33);
- Vincoli attribuiti dall'Ente: euro -974,59;

TOTALE PARTE DISPONIBILE – 538.891,02,

dato di cui questa Sezione ha preso atto con la deliberazione n. 154/2019/PRSP sopra citata.

A seguito dell'approvazione del Piano di riequilibrio da parte dell'Organo consiliare competente con la deliberazione n. 54/2019, sopra citata, il recupero del disavanzo è stato così previsto:

- anno 2019: euro 20.000,00 (basato su tagli di spesa);
- anno 2020: euro 5.000,00 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa ma dovendo far fronte ai tagli sui trasferimenti per mancato rispetto dei SALDI DI FINANZA PUBBLICA 2016-2017 e stimati dall'Ente in – 252.000,00);
- anno 2021: 202.000,00 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa);
- anno 2022: 200.500,00 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa);
- anno 2023: 111.391,02 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa).

Con deliberazione n. 70/2021/SRCPIE/PRSP, depositata il 14 aprile 2021, la Sezione regionale si pronunciava sull'esame del rendiconto dell'esercizio 2019, accertando tutta una serie di criticità e irregolarità connesse a tale esercizio e procedendo alle necessarie raccomandazioni all'Ente in relazione all'esigenza del rispetto dei principi contabili nell'ambito dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

In particolare, in relazione al rendiconto 2019, la Sezione accertava:

1. l'errata applicazione dell'importo di euro 8.307,51 quale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in quanto tale utilizzo risultava privo di alcun fondamento giuridico;
2. una situazione di generale squilibrio finanziario come emersa dal prospetto degli equilibri di bilancio, da cui, in particolare, risultava che il risultato di competenza (dato W1 del prospetto) è negativo per euro -132.850,71, così come l'equilibrio di bilancio (dato W2 del prospetto) per euro -134.439,85 e l'equilibrio complessivo (dato W3 del prospetto) per euro -48.620,32;

3. una non adeguata quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che appariva sottostimato, come dettagliato in parte motiva;

4. una non adeguata capacità di riscossione;

5. una non corretta contabilizzazione del Fondo anticipazione liquidità ex D.L. n. 35/2013.

Si ricorda, inoltre, in questa sede che il rendiconto 2019 approvato dall'Ente presentava un risultato di amministrazione disponibile negativo per euro 489.670,02.

Tutto ciò premesso, si dà atto che ad oggi il Piano di riequilibrio si trova ancora in fase di istruttoria da parte del Ministero dell'Interno; nelle more della conclusione dell'*iter* di approvazione del Piano medesimo da parte della Sezione a seguito del perfezionamento dell'istruttoria da parte del Ministero competente e trasmissione alla Sezione medesima, il Magistrato istruttore ha ritenuto di procedere ad esaminare la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2020 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Vezza d'Alba, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, rinviando ad apposita sede sia ogni valutazione circa il Piano di riequilibrio stesso, nonché, nel caso di approvazione, sia il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Ferma, pertanto, la particolare situazione finanziaria in cui si trova l'Ente, si sono, esaminate le singole criticità emerse sul rendiconto 2020, non senza evidenziare in questa sede che, tuttavia, per il principio di continuità dei bilanci, la gestione dell'esercizio 2020 sconta necessariamente tutte le criticità e difficoltà già emerse nelle deliberazioni della Sezione sopra richiamate rispetto agli esercizi precedenti, dalla cui ricostruzione, come si è ricordato, si è giunti a definire una situazione finanziaria e contabile dell'Ente decisamente compromessa, dalla quale, del resto, è poi scaturita la decisione dello stesso di ricorrere alla procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In particolare, le diverse criticità ed irregolarità emerse rispetto al rendiconto 2020, connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, riguardano: la rimodulazione del piano di rientro dal disavanzo, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, gli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale, la contabilizzazione del FPV di parte corrente, il risultato di amministrazione 2020, la certificazione Fondi Covid-19, le sanzioni relative al mancato pareggio di bilancio 2016 e 2017, la vetustà dei residui attivi (i crediti vantati dall'Ente nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero e dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, le riscossioni delle sanzioni del Codice della strada e violazioni in genere, i residui attivi da accensione di prestiti, i residui attivi iscritti a partite di giro e a servizi per conto terzi), l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Il Magistrato istruttore ha, quindi, ritenuto opportuno deferire il Comune all'esame del Collegio chiedendone formale deferimento per la discussione collegiale da svolgere

secondo le forme che il Presidente della Sezione avrebbe ritenuto di adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19

Il Presidente della Sezione ha, pertanto, convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto, svolta in videoconferenza tramite applicativo in uso alla Corte dei conti.

*** **

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le principali criticità e irregolarità, individuate dall'attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

1. Rimodulazione del piano di rientro dal disavanzo

Dall'analisi del quadro generale riassuntivo al 31.12.2020 (dati BDAP) è emerso che l'Ente ha stanziato nella parte SPESA una quota di disavanzo da recuperare nell'esercizio, pari ad euro 75.680,69, anziché euro 5.000,00, così come previsto nel piano di riequilibrio adottato dal Comune.

Si è, pertanto, richiesto all'Ente, con la nota istruttoria sopra richiamata, di fornire l'atto deliberativo con il quale sarebbe stato rimodulato il suddetto piano e, in carenza, si è invitato l'Ente e l'Organo di Revisione a giustificare con riferimenti normativi l'impostazione contabile adottata.

L'Ente nel riscontro alla richiesta istruttoria ha fornito le seguenti spiegazioni:

"Riguardo allo stanziamento nella parte SPESA di una quota di disavanzo da recuperare nell'esercizio, pari ad € 75.680,69 anziché €5.000,00 così come previsto nell'approvato piano di riequilibrio, l'organo di revisione nel proprio parere del 26 aprile 2021 sul bilancio di previsione 2021-2023 ha indicato nelle "Osservazioni e suggerimenti":

"Rileva dal DUPS 2021-2023 che è stato rimodulato il piano di recupero del disavanzo di amministrazione come delineato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30 dicembre 2019 Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e s.m.i D.Lgs. n. 267/2000.

Piano delibera 54/2019		Rimodulazione DUP	
2019	20.000,00	2019	20.000,00
2020	5.000,00	2020	75.680,69
2021	202.000,00	2021	180.571,94
2022	200.500,00	2022	136.889,96
2023	111.391,02	2023	138.258,86
Totale	538.891,02	Totale	551.401,45

Sull'attuazione di tale piano occorre che l'Amministrazione e gli Uffici prestino la massima attenzione e ritiene opportuno che la rimodulazione dello stesso sia inviata alla competente Sezione regionale della Corte dei conti".

Si allega il DUPS approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12-05-2021 (...).

Nonostante le osservazioni del Revisore, in considerazione della formulazione letterale del comma 7 bis dell'art. 243 del TUEL, l'amministrazione riteneva che la rimodulazione del piano in caso di obiettivi intermedi raggiunti superiori, fosse solo una facoltà. Il maggiore obiettivo raggiunto nel 2020 è infatti dovuto alla traslazione dell'impegno per restituzione sanzioni del Patto di Stabilità, che nel Piano di Riequilibrio erano state conteggiate interamente nell'esercizio 2020, mentre successivamente le stesse, in base al criterio dell'esigibilità, sono state impegnate nel 2020 in misura inferiore e dovranno essere impegnate per la parte residua negli esercizi 2021 e 2022. In considerazione di ciò, il piano è stato rimodulato come da tabella sopra riportata. Come si può rilevare, non varia il periodo previsto per il rientro dal disavanzo, bensì solo gli importi che risultano superiori nell'anno 2020 ed inferiori negli anni successivi. Si fa presente che, nonostante quanto evidenzieremo al punto 4, in merito al recupero complessivo dell'esercizio 2020, che risulta essere stato di 67.379,45 €, il rientro sarà possibile comunque entro il 2023, stante il fatto che gli obiettivi che ci si è prefissi con la rimodulazione sono stati superiori rispetto al disavanzo complessivo da ripianare, di cui alla Delibera n. 54/2019 e che nel corso dell'anno 2021 si è riusciti ad alienare un immobile che prudentemente non era stato conteggiato al fine del ripiano del disavanzo e che consentirà un accertamento di 126.800,00".

Sul punto, in disparte le considerazioni legate all'approvazione del nuovo piano di rientro, che verranno riprese a breve, si è, in primo luogo evidenziato che il totale del disavanzo da recuperare, dopo la presunta rimodulazione, ammonterebbe ad euro 551.401,45 e non ad euro 538.891,02, come risulta dalla tabella esposta dall'Ente; si è richiesto, pertanto, con la nota istruttoria integrativa, di giustificare tale scostamento e il criterio adottato nella quantificazione del recupero del disavanzo che determinerebbe un maggior recupero di oltre 12.500,00 euro.

In argomento, il Comune, con il riscontro alla richiesta istruttoria integrativa, ha così motivato:

"L'Ente ha predisposto la rimodulazione del Piano di rientro a seguito di tardive comunicazioni del Ministero che hanno determinato necessarie variazioni, modifiche negli importi indicati al fine di garantire maggiore sicurezza al ripiano stesso del disavanzo.

Tali modifiche non hanno pregiudicato gli equilibri del Bilancio ed hanno permesso di rispettare il ripiano previsto di E. 5.000.00.

L'Ente, non ritiene che ci siano problemi per ripristinare gli equilibri nei termini previsti dal piano.

L'Ente sta procedendo ad una rimodulazione del piano, che garantirà il ripiano del disavanzo nei termini temporali previsti dall'originario piano”.

Fermo che il riscontro offerto dal Comune non appare esaustivo e non risponde a quanto specificatamente richiesto dal Magistrato istruttore, e fatto rinvio al punto n. 7 della presente deliberazione per un approfondimento sul tema delle sanzioni relative alla violazione del Patto di stabilità, con riguardo alla rimodulazione del piano di riequilibrio il Collegio non può che richiamare il comma 7-bis dell'art. 243-quater del TUEL, il quale testualmente recita:

7-bis. "Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5”.

Occorre, pertanto, evidenziare come la presunta rimodulazione posta in essere dall'Ente non abbia in nessun modo i requisiti per poter essere ritenuta conforme alla disposizione di cui al sopra citato comma 7-bis dell'art. 243-quater del TUEL; infatti, in primo luogo, un'eventuale rimodulazione del piano di riequilibrio in forza della disposizione in parola presuppone necessariamente la conclusione dell'iter di approvazione del piano medesimo, a seguito della conclusione dell'istruttoria da parte del Ministero dell'Interno e della successiva approvazione della Sezione regionale competente; fase che per il Comune di Vezza d'Alba – come si è già avuto modo di ricordare – non si è ancora perfezionata.

Inoltre, lo strumento (il Documento Unico di Programmazione semplificato 2021-2023) e l'iter utilizzati dall'Ente non appaiono comunque idonei, in quanto, solo una volta che il piano di riequilibrio abbia concluso il processo di approvazione – circostanza nel caso di specie non ancora verificatasi -, ed esclusivamente nel caso ricorra il presupposto del comma 7-bis dell'art. 243-quater del T.U.E.L., cioè “un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto” – circostanza che, nel caso di specie, non risulta affatto provata, in quanto, proprio perché non è ancora concluso l'iter di approvazione del piano, la scrivente Sezione non sta ancora procedendo con i monitoraggi semestrali al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi -, l'ente locale ha facoltà di presentare alla Sezione regionale competente una proposta di rimodulazione – che necessariamente deve avere la stessa forma del provvedimento di approvazione, e cioè forma di deliberazione del Consiglio comunale -, corredata del

parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente medesimo; cosa che, come si è visto, non è affatto avvenuta.

Peraltro, sul tema, si ricorda, con riguardo ad eventuali riformulazioni del piano di riequilibrio approvato dall'Ente, il principio della intangibilità della procedura di riequilibrio, in forza del quale è esclusa ogni riformulazione del piano che non sia espressamente contemplata da una specifica previsione normativa.

In particolare, tale principio è riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte ed è avallato dal legislatore con i diversi interventi legislativi che, nel tempo, hanno specificatamente consentito, in termini e tempi rigorosi, la rimodulazione/riformulazione dei piani. In tal senso può richiamarsi la delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 2/SSRRCO/QMIG/18 secondo cui: *"La possibilità di rimodulare o riformulare il PRFP presentato o già approvato è stata reiteratamente prevista dal legislatore per particolari esigenze e nella ricorrenza, per gli enti interessati, di specifici presupposti. Ciò è avvenuto attraverso l'emanazione di disposizioni aventi efficacia temporale limitata (le varie norme hanno, di volta in volta, indicato i termini per l'esercizio della facoltà) e di stretta interpretazione in quanto derogatorie rispetto al funzionamento del sistema delineato dall'art. 243-bis e successivi del TUEL"*. Ancora si richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL, secondo cui: *"Esiste, invece, un vero e proprio principio di intangibilità del piano, seppure nel tempo il legislatore lo abbia affievolito introducendo specifiche eccezioni (art. 1, comma 15, del D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013; art. 1, commi 573, della legge 147/2013; art. 49-quinquies del D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013; art. 3, commi 2 e 3-ter del D.L. 16/2014 conv. in legge 68/2014), tese, per lo più, a consentire la "riapertura" della pianificazione prima del pronunciamento della Sezione solo in ipotesi specifiche e, dopo il pronunciamento, anche se negativo, della Sezione di controllo, solo in presenza di miglioramenti dei risultati di bilancio"* (in argomento, per tale ricostruzione, v. la deliberazione della scrivente Sezione n. 92/2020/SRCPIE/PRSP del 29/07/2020).

Ne deriva, pertanto, che, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio prima dell'approvazione della Sezione regionale competente, questa non è permessa; dopo l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della Sezione regionale competente, è possibile la rimodulazione in caso di miglioramenti dei risultati di bilancio ai sensi della disposizione di cui al comma 7-bis dell'art. 243-*quater* del T.U.E.L., ma è necessario che ne ricorrano tutti i requisiti: circostanza che, come si è avuto modo di dimostrare, non risulta nel caso di specie.

Si invita, pertanto, il Comune ad attenersi scrupolosamente al piano di riequilibrio originariamente approvato, ancora in fase di perfezionamento per quanto concerne la fase di conclusione dell'istruttoria del Ministero dell'Interno e di successiva approvazione

della Sezione regionale competente, fermo, ovviamente, che, nelle more della conclusione di tale *iter*, potranno sempre essere conseguiti, dall'Ente, obiettivi migliori di quelli programmati; infatti, una volta perfezionatosi l'*iter* di approvazione del piano e avviati i monitoraggi semestrali al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi, si potrà valutare l'eventuale "grado superiore" di raggiungimento degli stessi e la conseguente eventuale proposta di rimodulazione da parte dell'Ente.

E ciò, eventualmente, anche in considerazione della circostanza, comunicata dall'Ente, dell'alienazione di un immobile che, originariamente, non era stato conteggiato al fine del ripiano del disavanzo e che consentirà un accertamento di euro 126.800,00; in tema, la Sezione prende atto e ricorda all'Ente la necessità che gli introiti di tale alienazione siano, in ogni caso, destinati al ripiano del disavanzo oggetto di rientro nel piano di riequilibrio.

2. Utilizzo avanzo di amministrazione

Dall'analisi dei prospetti BDAP si è rilevato in Entrata, sotto la voce "*Utilizzo avanzo di amministrazione*", l'importo di euro 8.495,58, pari alla quota capitale da rimborsare e afferente all'esercizio 2020 delle anticipazioni di liquidità contratte dall'Ente.

Si è, pertanto, rilevata una non corretta applicazione contabile del meccanismo introdotto dall'art. 39-ter del D. L. n. 162/2019, convertito con Legge n. 8/2020.

In merito, nella nota istruttoria trasmessa all'Ente, si è richiesto di motivare tale impostazione contabile; sul punto, il Comune ha così riscontrato:

"Relativamente alla voce Utilizzo avanzo di amministrazione si rileva che l'importo di 8.495,58 corrisponde alla quota capitale del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) applicata al bilancio 2020 per il rimborso della quota di esercizio compresa nel totale dell'importo delle Spese Titolo 4. 70. Pur rilevando una non corretta applicazione contabile del meccanismo introdotto dall'art. 39-ter del D. L. n. 162/2019 convertito con Legge n. 8/2020, si rileva che l'accantonamento del D.L. n. 35/2013 è correttamente rappresentato in 279.768,14 in quanto corrisponde al residuo dell'anticipazione di liquidità alla data del 31/12/2020".

Il Collegio prende atto e, come ammesso dallo stesso Ente, accerta la non corretta applicazione del meccanismo contabile di cui all'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019.

In argomento, peraltro, il Collegio ricorda il più recente intervento legislativo in attuazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 80 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 39-ter, commi 2 e 3, e, specificatamente, in tema di modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazioni liquidità, l'art. 52, comma 1-ter, del D.L. 25/05/2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale dispone che: "*A decorrere dall'esercizio 2021, gli*

enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".

In conseguenza di tale modifica normativa, anche il punto 3.20-*bis* dell'Allegato 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, è stato oggetto di modifica (tramite il tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021 ai principi contabili disciplinati dal medesimo Decreto), ed ora prevede, per la contabilizzazione delle anticipazioni di cui al D.L. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, che *"gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106"*.

Il punto del principio contabile in parola è stato modificato anche nella parte in cui disciplina la contabilizzazione delle *"altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio"* integrando la lettera d) con la puntualizzazione che *"gli enti locali applicano l'art. 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106"*.

Pertanto, la Sezione invita il Comune ad adeguarsi alle regole di contabilizzazione della partita relativa all'anticipazione di liquidità, sopra ricordate, ai fini della corretta e trasparente applicazione della disciplina dell'armonizzazione contabile e in modo da ripristinare una ordinata contabilità dell'Ente.

3. Equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

Dall'analisi dei prospetti relativi agli equilibri di bilancio, desumibili nella BDAP, è risultato come l'Ente registri valori positivi di parte corrente (euro 103.429,81) e di parte capitale (euro 73.679,61).

Il risultato di competenza (dato W1 del prospetto) è pertanto positivo per euro 177.109,42 così come l'equilibrio di bilancio (dato W2 del prospetto) per il minore importo di euro 131.754,30.

L'equilibrio complessivo (dato W3) risulta, tuttavia, erroneamente valorizzato in euro 105.161,74 anziché in euro 96.666,16, avendo l'Ente considerato l'importo di euro 8.495,58 che trova già allocazione nel risultato di amministrazione.

L'avanzo di competenza risulterebbe, pertanto, tale da coprire il disavanzo di euro 75.680,69 stanziato dall'Ente nel bilancio 2020; sul punto, si rinvia a quanto già affermato al punto n. 1, nonché al successivo punto n. 5 per la valutazione complessiva del recupero del suddetto disavanzo attraverso l'esame del risultato di amministrazione.

Rispetto agli equilibri di bilancio, nel riscontro alla richiesta istruttoria, fornisce spiegazioni non congruenti con la criticità evidenziata.

Il Collegio prende atto e accerta una non corretta predisposizione del prospetto di verifica degli equilibri di bilancio con riguardo al passaggio dalla valorizzazione del dato W2 alla valorizzazione del dato W3 e, in tal senso, raccomanda all'Ente, per il futuro, di porre particolare attenzione alla predisposizione di tale prospetto, che incide direttamente sulla corretta esposizione dei risultati dell'esercizio.

4. Contabilizzazione del FPV di parte corrente

Dall'esame dei prospetti BDAP è emerso come nell'esercizio 2020 l'Ente abbia contabilizzato un FPV di parte corrente pari a zero; in argomento, nella nota istruttoria trasmessa all'Ente, si è richiesto di relazionare in merito all'impostazione contabile adottata nell'esercizio relativamente alla gestione del trattamento accessorio del personale, ivi compreso quello delle posizioni organizzative e del Segretario comunale, dando evidenza dell'importo accantonato nel risultato di amministrazione, pari ad euro 6.926,44 (che ricomprende anche una quota dell'indennità di fine mandato del Sindaco).

In argomento, l'Ente ha fornito le seguenti precisazioni:

"Alla fine dell'esercizio 2020 il FPV è pari zero in quanto non è ancora stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato ai sensi del CCNL del 21/05/2018. Nel risultato di amministrazione 2020 risulta un accantonamento totale di € 17.537,30 a titolo Fondo produttività dipendenti di cui € 11.520,86 da rendiconto 2019. Al riguardo nella propria relazione sul rendiconto 2020 l'organo di revisione ha richiamato l'attenzione dell'Amministrazione su quanto segnalato dalla Sezione regionale di controllo nella pronuncia n. 70/2021 sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 e precisamente: (...) la Sezione invita l'Ente, per il futuro, a procedere secondo il normale iter legislativamente previsto, e sulla base delle scansioni temporali individuate, al fine di riconoscere il compenso accessorio al personale.

Non avendo la corretta quantificazione del fondo parte stabile e variabile non si è erogato alcun trattamento accessorio al personale".

La Sezione prende atto e, a seguito delle dichiarazioni dell'Ente, si è quindi potuto appurare che il medesimo, in relazione alla mancata contabilizzazione del Fondo pluriennale vincolato per quanto concerne le voci in parola, si è avvalso, anche per l'esercizio 2020, del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, concernente la contabilità finanziaria, ed in particolare il punto 5.2 del medesimo, per il quale, nel caso delle spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale, *"alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"*.

In argomento, tuttavia, la Sezione non può che rinnovare l'invito all'Ente, per il futuro, a procedere secondo il normale *iter* legislativamente previsto, e sulla base delle scansioni temporali individuate, al fine di riconoscere il compenso accessorio al personale.

5. Risultato di amministrazione 2020

Dall'esame dei dati BDAP è emerso che, alla fine dell'esercizio 2020, il risultato di amministrazione disponibile è negativo per euro 422.290,57, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (euro 489.670,02) per euro 67.379,45; in argomento si rappresenta che il risultato di amministrazione (lett. A), ante accantonamenti e vincoli, risulta in miglioramento rispetto allo stesso dato alla fine del 2019 (euro + 55.942,03 vs euro - 75.165,59), risentendo di una gestione di competenza positiva, registrando un aumento consistente di residui attivi ed uno più contenuto di residui passivi a fine esercizio, in parte bilanciati da una cassa finale in diminuzione e dall'aumento del FPV di spesa alla fine dell'esercizio.

Il dato finale, risultato di amministrazione disponibile (lett. E), risulta in miglioramento rispetto al dato al 31.12.2019 (euro 489.670,02), anche considerando un aumento significativo del FCDE e della contabilizzazione attualizzata dell'accantonamento del D.L. n. 35/2013 correttamente rappresentato in euro 279.768,14.

La considerazione che emerge, quindi, è che il risultato disponibile, alla fine dell'esercizio 2020, risulta essere pari a euro -422.290,57, in diminuzione di euro 67.379,45 rispetto all'esercizio precedente che registrava il valore di euro -489.670,02.

Tuttavia, appare di tutta evidenza che l'Ente, pur avendo registrato una gestione di competenza positiva, non è riuscito a coprire il disavanzo di amministrazione stanziato nell'esercizio (euro 75.680,69), in quanto il recupero complessivo dell'esercizio 2020 risulta pari ad euro 67.379,45; ma in argomento, in relazione alla necessità che, ad oggi,

il piano di riequilibrio originariamente approvato non possa essere oggetto di modifiche, si rinvia al punto n. 1 della presente deliberazione.

Si riporta di seguito, per una migliore rappresentazione dei dati contabili, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2020:

<u>Allegato a) Risultato di amministrazione 2020</u>			
Anno 2020	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Fondo cassa al 1° gennaio			263.885,93
Riscossioni	186.374,19	1.715.856,56	1.902.230,75
Pagamenti	799.823,52	1.148.120,75	1.947.944,27
Saldo di cassa al 31 dicembre			218.172,41
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			218.172,41
Residui attivi	949.537,56	881.704,72	1.831.242,28
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00
Residui passivi	738.326,66	1.066.100,24	1.804.426,90
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			189.045,76
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			55.942,03
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			179.107,16
Fondo anticipazioni liquidità			279.768,14
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			19.357,30
Totale parte accantonata			478.232,60
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			0,00
Parte destinata agli investimenti			0,00
Totale parte destinata agli investimenti			0,00

Totale parte disponibile			-422.290,57
---------------------------------	--	--	--------------------

6. Certificazione Fondi Covid-2019

Nell'ambito dell'istruttoria svolta, si è poi richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di motivare e certificare la mancata allocazione di vincoli nel risultato di amministrazione afferenti ai Fondi Covid-2019 erogati dallo Stato, come previsto dall'art. 1, comma 823, della L. n. 178/2020 nel caso di risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio.

In particolare, si è richiesto all'Ente di trasmettere la certificazione dei Fondi Covid-19, inviata al MEF tramite l'apposita piattaforma, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020, comunicando, altresì, l'esito del controllo da parte del medesimo MEF, certificazione dalla quale si evincerebbe la motivazione della mancata allocazione nella parte vincolata del RA della partita in parola.

In argomento, l'Ente ho fornito il seguente riscontro:

"Per quanto riguarda la mancata allocazione di vincoli nel risultato di amministrazione afferenti ai Fondi COVID erogati dallo Stato, come previsto dall'art. 1, comma 823, della L. n. 178/2020, si fa presente che tali risorse € 88.223,76 sono state utilizzate entro la fine dell'esercizio per forniture di dispositivi di protezione personale e per sanificazione locali scolastici, redazioni protocolli COVID, restituzione somme per trasporto scolastico e buoni mensa, sanificazione strade comunali e implementazione servizio di pulizia locali comunali messa in sicurezza area esterna scuola materna per € 27.600,76; € 15.500,00 per minori incassi relativi alla Tari; 15.123,00 per minori incassi IMU e € 30.000,00 per coprire la diminuzione degli incassi per la mensa scolastica, asilo nido e trasporto scolastico".

Il Comune ha, altresì, allegato la certificazione dei fondi Covid-19, inviata al MEF tramite l'apposita piattaforma, nonché la nota della Ragioneria Generale dello Stato avente come oggetto *Modello COVID-19 per l'anno 2020 - Segnalazione importo politiche autonome Addizionale comunale all'Irpef non coerente - modello Covid-19 Sezione 1 — Entrate*, a seguito della quale l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere al successivo invio della nuova certificazione entro il 30 novembre 2021.

Verificato che la Ragioneria Generale dello Stato segnalava, in merito alla certificazione in parola, un importo non coerente riguardante le politiche autonome legate all'Addizionale comunale all'IRPEF, con la nota istruttoria integrativa sopra richiamata si è, quindi, richiesto all'Ente di trasmettere, appena disponibile, la nuova certificazione dei fondi Covid-19, con l'eventuale nota di risposta del suddetto Ministero, di comunicare la corretta perdita di gettito dell'entrata in questione nell'esercizio 2020, e di fornire i dati

riguardanti il gettito di detta entrata per gli anni 2019 e 2020, nonché le aliquote dell'Addizionale comunale all'IRPEF applicate nei due esercizi.

Sul punto, l'Ente ha fornito il seguente riscontro, allegando la nuova certificazione:

"Nell'anno 2020 il Comune non ha avuto a perdita di gettito dell'entrata relativamente all'addizionale IRPEF rispetto l'anno 2019, ma una differenza positiva di € 1.765,00 come da modello Covid-19.

Il gettito di entrata addizionale IRPEF anno 2019 è pari ad € 155.000,00 aliquota 5%, il gettito di entrata addizionale IRPEF anno 2020 è pari ad € 248.000,00 aliquota 8%".

In argomento, si prende atto di quanto precisato dall'Ente; tuttavia, il Collegio osserva, in primo luogo, che la documentazione relativa alla certificazione non è stata inviata integralmente – nonostante la reiterata richiesta in fase di integrazione istruttoria –, e, in ogni caso, la risposta offerta appare del tutto insufficiente, anche avendo riguardo alla mancanza di indicazioni – nonostante siano state espressamente richieste – di eventuali riscontri da parte della Ragioneria Generale dello Stato rispetto alla correttezza della seconda certificazione; ne consegue che, ad oggi, questa Sezione non è in grado di valutare se il mancato inserimento nei fondi vincolati del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 di risorse Covid-19 non utilizzate, in base al saldo complessivo derivante dalla certificazione sui Fondi Covid, sia conseguente ad una corretta certificazione sulla base dell'iter procedimentale di verifica avviato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Pertanto, questa Sezione dispone che il Comune di Vezza completi le informazioni offerte finora al fine di poter valutare la correttezza della mancata appostazione di Fondi Covid non utilizzati nell'avanzo vincolato del RA relativo all'esercizio 2020; elemento che, in un contesto così compromesso finanziariamente come quello del Comune in esame, appare particolarmente significativo.

7. Le sanzioni relative al mancato pareggio di bilancio 2016 e 2017

Con riguardo all'applicazione delle sanzioni relative al mancato pareggio di bilancio per gli esercizi 2016 e 2017, nel precedente punto n. 1 della presente deliberazione si è già fatto cenno alla circostanza che le stesse sarebbero state oggetto di rateizzazione per quanto concerne l'esercizio 2017.

In particolare, si è rilevato che *"con Decreto del Ministero del 15/04/2020 è stata applicata al Comune la sanzione di euro 148.000,00 per il mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016, versata dall'Ente in data 26/01/2021. Con successivo Decreto del 23/07/2020 è stata quantificata la sanzione, per il mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017, in euro 104.000,00, da recuperare in 3 (tre) rate, di cui la prima di euro 34.666,66 recuperata attraverso la riduzione del FSC 2020. Il Decreto del 26/01/2021 ha*

previsto l'applicazione della seconda rata mediante la riduzione delle risorse spettanti a FSC per l'anno 2021".

In argomento, l'Ente, nella risposta istruttoria, ha così specificato: "Spesa di 148.000,00 riferita alla sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016: allocata nel Tit. I della Spesa cap. 1222, impegno n. 742/2020 per euro 86.000,00 e impegno n. 216/21 per euro 62.000,00 pagati con provvisori in data 26/01/2021 (All. 5 e 6). Si è provveduto a liquidare tale somma a seguito di comunicazione in data 20/01/2021 da parte del Ministero (...). Non avendo avuto notizie della somma della sanzione a Bilancio 2020 è stata impegnata una somma pari a € 86.000,00 e la medesima somma nell'anno 2021".

Dalla risposta e dalla documentazione fornita dall'Ente è risultato, quindi, che l'importo di euro 148.000,00 non è stato, come doveva essere, completamente impegnato nell'esercizio 2020. Detto importo, come da comunicazione del Ministero dell'Interno, doveva, infatti, essere versato entro il 31 dicembre 2020 alla Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia; si è rilevata, pertanto, la mancata allocazione dell'importo di euro 62.000,00 sulle spese dell'esercizio 2020 e lo spostamento dell'impegno nel successivo esercizio (2021).

Considerando che nell'originario piano di riequilibrio approvato dall'Ente veniva previsto nell'esercizio 2020 lo stanziamento delle somme relative alle due sanzioni (euro 148.000,00 + euro 104.000,00 per un totale di euro 252.000,00), si è richiesto all'Ente, con la nota istruttoria integrativa, di chiarire se l'Ente abbia stanziato nell'esercizio 2020 l'importo in spesa di euro 252.000,00, e il motivo per il quale sia stato effettuato un impegno, nell'esercizio 2020, di soli euro 86.000,00 e non di euro 148.000,00.

Sul punto, l'Ente ha offerto il seguente riscontro:

"Per quanto riguarda il piano di riequilibrio relativamente alle somme delle due sanzioni (148.000,00 + 104.000,00 per un totale di 252.000,00), non avendo avuto alcuna comunicazione ufficiale da parte del Ministero in tempo utile per stanziare l'intera somma richiesta nell'esercizio 2020, si è convenuto di ripartire in tre rate la somma dovuta (252.000,00: 3 = 84.000,00). Solo successivamente l'Ente è venuto a conoscenza che con il Decreto del Ministero del 15/04/2020 era stata applicata la sanzione pari a € 148.000,00 riferita al mancato pareggio del Bilancio 2016 e l'Ente ha versato la somma così definita in data 26/01/2021 (...).

Si era prudentemente attribuito agli esercizi 2020 e 2021 l'importo di 86.000,00, riservandoci, a seguito di avvenuta comunicazione ufficiale, di definire l'importo esatto delle rate da restituire.

A seguito della comunicazione ufficiale da parte del Ministero in data 20/01/2021 si è definita la situazione sanzionatoria come segue:

- relativamente all'importo di € 148.000,00 (26/01/2021, riferita alla sanzione per l'anno 2016): 86.000,00 impegno anno 2020 e € 62.000,00 impegno anno 2021. Nello stesso anno 2020 con Decreto del 23/07/2020, è stata decurtata la somma di € 34.666,66 (riferita alla sanzione per l'anno 2017 di € 104.000,00: 3 = 34.666,66) dalle risorse spettanti del FSC 2020, per un totale complessivo per l'anno 2020 di € 120.666,66;

- il Decreto 26/01/2021 ha previsto la riduzione delle risorse spettanti FSC per l'anno 2021 nella quota di € 34.666,66. È stata decurtata pertanto la somma di € 34.666,66 dalle risorse del FSC 2021 corrispondente alla seconda rata della sanzione per mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017. Totale complessivo anno 2021 € 96.666,66 (34.666,66 + 62.000,00).

L'Ente nell'anno 2022 subirà l'ultima detrazione della sanzione per l'anno 2017 pari a € 34.666,66 chiudendo così l'impegno sanzionatorio verso il Ministero.

La mancata comunicazione puntuale dell'impegno assunto da codesta amministrazione è dipesa da una non tempestiva comunicazione da parte del Ministero con conseguente adeguamento degli impegni finanziari da rispettare (...)".

Si prende atto di quanto comunicato dall'Ente; ferma l'incongruenza in più punti di quanto precisato dall'Ente, in ogni caso il Collegio non può fare a meno di rilevare una lesione del principio di annualità del bilancio, in quanto la gestione di competenza 2020 avrebbe dovuto prevedere, perlomeno, lo stanziamento ed impegno nella spesa per l'importo, altresì, di euro 62.000,00, cioè l'importo complessivo della sanzione per la violazione del Patto di stabilità relativa all'esercizio 2016, che non è stato oggetto di rateizzazione da parte del Ministero competente.

Il Collegio raccomanda per il futuro una maggiore precisione e trasparenza nella gestione del bilancio, e ciò anche in considerazione della situazione di particolare difficoltà finanziaria in cui si trova il Comune, attualmente in piano di riequilibrio; è necessario, infatti, che, al fine del rispetto degli obiettivi di rientro previsti dal piano medesimo, l'Ente riesca a riportare la contabilità a livelli maggiormente soddisfacenti di regolarità e correttezza.

8. Vetustà dei residui attivi

Dall'esame dei documenti contabili e della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 è emerso come l'Ente contabilizzi, alla fine dell'esercizio 2020, cospicui residui attivi e passivi, in deciso aumento rispetto al precedente rendiconto.

Per quanto concerne i residui passivi gli importi più consistenti sono allocati negli ultimi tre esercizi; non altrettanto si può dire dei residui attivi.

Per questi ultimi oltre 527.000 euro sono contabilizzati negli esercizi 2015 e precedenti.

Alla luce di quanto osservato, si è richiesto all'Ente, nella nota istruttoria, di fornire le più ampie e dettagliate delucidazioni, in particolare, in merito alla quantificazione dei crediti vantati verso altri Comuni e Unione di Comuni, alle misure adottate per la riscossione delle sanzioni codice della strada, ai residui attivi vetusti riferiti ad accensione di prestiti (importo complessivo euro 49.370,73, di cui euro 41.374,28 ante 2016), e ai residui attivi iscritti a partite di giro e a servizi per conto terzi negli anni 2016 e precedenti rispettivamente per euro 30.275,81 (2016) ed euro 77.400,78 (anni precedenti).

8.1 I crediti vantati dall'Ente nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero e dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis

Sul punto, con specifico riferimento ai crediti vantati dall'Ente nei confronti, in particolare, del Comune di Santo Stefano Roero e dell'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, il medesimo, nel riscontro alla richiesta istruttoria, ha indicato i crediti verso entrambi gli Enti a seguito delle prestazioni rese con riguardo alla convenzione del servizio di ragioneria, e precisamente:

"I crediti vantati verso altri Comuni e Unioni di Comuni sono così suddivisi:

Convenzione con il Comune di Santo Stefano Roero

Anno 2010 Ufficio Ragioneria	€ 19.517,59
Anno 2011 Ufficio ragioneria	€ 20.229,61
Anno 2012 Ufficio ragioneria	€ 22.082,58
Anno 2013 Ufficio ragioneria	€ 21.531,89
Anno 2014 Ufficio ragioneria	€ 21.531,89
Anno 2015 Ufficio ragioneria	€ 22.409,22 per il tramite dell'Unione
Anno 2016 Ufficio ragioneria	€ 22.867,00 per il tramite dell'Unione
Anno 2017 Ufficio ragioneria	€ 23.421,10 per il tramite dell'Unione
Anno 2018 Ufficio ragioneria	€ 21.785,64 per il tramite dell'Unione
Anno 2019 Ufficio ragioneria	€ 21.697,20 per il tramite dell'Unione
Totale	€ 217.073,72

Convenzione con Unione di Comunità Collinare Roero Tartufo ed Arneis

Anno 2011 Ufficio ragioneria	€ 6.190,50
Anno 2012 Ufficio ragioneria	€ 6.439,32
Anno 2013 Ufficio ragioneria	€ 6.209,70
Anno 2014 Ufficio ragioneria	€ 6.209,70
Anno 2015 Ufficio ragioneria	€ 7.023,84
Anno 2016 Ufficio ragioneria	€ 7.454,05
Anno 2017 Ufficio ragioneria	€ 8.324,69
Anno 2018 Ufficio ragioneria	€ 7.696,23
Anno 2019 Ufficio ragioneria	€ 7.662,24
Anno 2011 Uffici Tributi	€ 3.379,50
Anno 2012 Uffici Tributi	€ 3.379,50
Anno 2013 Uffici Tributi	€ 3.379,50
Anno 2014 Uffici Tributi	€ 3.379,50
Anno 2015 Uffici Tributi	€ 3.379,50
Anno 2016 Uffici Tributi	€ 3.379,50
Anno 2017 Uffici Tributi	€ 3.379,50

Anno 2018 Uffici Tributi	€	3.379,50
Anno 2019 Uffici Tributi	€	3.379,50
Totale	€	93.625,77

Per il recupero delle suddette somme è stato dato incarico ad uno studio legale con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 20/09/2021”.

In sostanza, in questi termini, l’Ente quantifica in euro 217.073,72 i crediti vantati nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero in un arco temporale che va dal 2010 al 2019 ed in euro 93.625,77 (dal 2011 al 2019) quelli nei confronti dell’Unione collinare.

In disparte il dato, già di per sé preoccupante, relativo alla opportunità di sostenere spese legali per riscuotere crediti nei confronti di Enti della Pubblica Amministrazione che, per loro natura dovrebbero risultare solvibili, nella nota istruttoria integrativa si è richiesto ulteriormente di chiarire i motivi per i quali i predetti vetusti crediti non siano mai stati riscossi, e come mai, in relazione ai potenziali contenziosi nei confronti delle due Amministrazioni coinvolte, i suddetti importi non siano stati presi in considerazione nella determinazione del FCDE e/o nella valorizzazione di opportuni accantonamenti nei risultati di amministrazione.

In argomento, il Comune di Vezza d’Alba, ha fornito il seguente riscontro, allegando le note di sollecito inviate agli Enti debitori:

“I fondi non sono stati presi in considerazione nel calcolo del FONDO FDCE in quanto somme da riscuotere da un altro ente pubblico e convinti delle ragioni circa la spettanza del credito. Pertanto, il Legale incaricato ha iniziato le pratiche per accedere alla riscossione dei crediti in parola, nonostante le contestazioni di controparte vi sono ragionevoli aspettative in ordine al recupero di tali somme”.

Tale riscontro non è risultato soddisfacente, ed anzi appare decisamente preoccupante il dato per cui l’Ente non ha appostato Fondo crediti di dubbia esigibilità per gli importi in questione, in quanto trattasi di crediti nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, ma, poi, si è visto costretto ricorrere ad un legale per il recupero delle somme in parola; con presumibile insorgenza di un contenzioso fra gli Enti coinvolti.

Al fine di ulteriormente approfondire il tema in parola, particolarmente significativo sia per la situazione già compromessa finanziariamente in cui si trova il Comune di Vezza d’Alba sia per l’entità delle somme in questione, si è proceduto a trasmettere una specifica nota istruttoria sia al Comune di Santo Stefano Roero che all’Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, chiedendo ad entrambi se, effettivamente, esistano nei loro bilanci residui passivi riferiti a tali debiti.

Ad oggi, l’Unione Collinare non ha fornito ancora alcun riscontro, mentre il Comune di Santo Stefano Roero ha fornito il seguente riscontro:

"Nel bilancio del Comune non esistono residui passivi riferibili ai servizi di ragioneria prestati dal comune di Vezza d'Alba.

- 2. Il servizio è stato curato dall'Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis di cui facevano parte i due Comuni fino al 30/04/2020.*
- 3. Da informazioni assunte, non esistono partite pendenti relative a tale servizio nel bilancio dell'Unione.*
- 4. Eventuali iscrizioni a bilancio delle partite indicate dal Comune di Vezza d'Alba avrebbero dovuto essere richieste dall'Unione.*
- 5. Il sottoscritto Sindaco, entrato in carica il 4 ottobre 2021, non è in grado di fornire chiarimenti sull'eventuale iscrizione nel bilancio del Comune della somma richiesta dal Comune di Vezza d'Alba anche perché non vi è personale finanziario ed amministrativo nell'organico del Comune.*

Pare opportuno rilevare, premesso quanto sopra, che tali richieste fanno riferimento a crediti molto vecchi e coinvolgono gli stessi soggetti, segretario comunale e ragioniere che svolgevano tali funzioni nei due comuni".

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dal Sindaco del Comune di Santo Stefano Roero, e prende, altresì, atto che l'Unione Collinare non ha fornito alcun riscontro a quanto richiesto dal Magistrato istruttore; sul punto, ad oggi, il Collegio non può che invitare il Comune di Vezza d'Alba a considerare fin da subito la necessità di procedere, in via prudenziale, considerata anche la risposta fornita dal Comune di Santo Stefano Roero, ad accantonare nel risultato di amministrazione, anche in maniera progressiva nel tempo, un fondo in grado di sterilizzare i crediti in parola, che, a questo punto, appaiono di difficile esazione, pur essendo crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, e, anzi, verosimilmente, potrebbero condurre all'insorgenza di un contenzioso fra gli Enti coinvolti, visto peraltro che, ad oggi, il Comune di Vezza d'Alba si è già rivolto ad un legale per il recupero delle somme; e ciò, anche tenendo conto della situazione particolarmente complessa finanziariamente in cui si trova l'Ente, e al fine di evitare che la mancata riscossione di tali crediti possa ulteriormente incidere sul disavanzo già accertato, attualmente oggetto di recupero del piano di riequilibrio adottato.

Al tempo stesso, il Collegio dispone che il Magistrato istruttore proceda ad un ulteriore approfondimento della problematica emersa, attraverso un confronto fra gli Enti interessati, al fine, in primo luogo, di acquisire anche il riscontro dell'Unione Collinare, e verificare con gli stessi la situazione di tali crediti/debiti.

8.2 La riscossione delle sanzioni codice della strada

In argomento, il Comune, nel riscontro alla richiesta istruttoria, ha fornito il seguente riscontro:

"Le sanzioni al Codice della strada fino al 31/12/2019 erano rimosse dall'Unione di Comunità Collinare Roero Tartufo ed Arneis. Per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/06/2019 avente per oggetto Recesso dall'Unione dei Comuni "Roero: Tartufo ed Arneis, dal 01/01/2020 le sanzioni sono rimosse direttamente dal Comune e allocate in Bilancio al Titolo 3 dell'Entrata. Nell'anno 2020 sono state accertate violazioni per 70.000,00, rimosse totalmente a residuo nel 2021".

Sul punto il Collegio prende atto ed invita il Comune a procedere attraverso un attento e puntuale monitoraggio della riscossione di tale voce di entrata, ponendo in essere tutte le misure necessarie a tale scopo, proprio in considerazione della situazione particolarmente complessa in cui si trova l'Ente e della necessità che tutte le voci di entrata siano celermente ed efficacemente rimosse al fine di far fronte al rientro dal disavanzo come programmato dal piano di riequilibrio adottato dall'Ente.

8.3 I residui attivi riferiti ad accensione di prestiti

In merito ai residui vetusti osservati in relazione all'accensione di prestiti, e precisamente euro 49.370,73, di cui euro 41.374,28 ante 2016, il Comune, a seguito di ulteriore approfondimento con la richiesta istruttoria integrativa, ha fornito il seguente dettaglio:

Mutuo per variante nuova scuola dell'infanzia. Anno contrazione Mutuo 2016	€ 3.121,88
Mutuo per lavori di manutenzione straordinaria Municipio. Anno contrazione Mutuo 2011. Rinegoziato Anno 2020	€18.185,02
Mutuo per sistemazione strade comunali. Anno contrazione Mutuo 2016	€2.162,25
Mutuo per lavori ristrutturazione edificio scuola Materna anno contrazione Mutuo. Anno contrazione Mutuo 2012 Rinegoziato anno 2020	€ 21.000,00
Rimborso somme non erogate su mutui pregressi. Anno contrazione Mutuo 2006. Rinegoziato 2020. È in corso la pratica di definizione con la Cassa Depositi e Prestiti per la riscossione della somma	€ 4.901,57
TOTALE	€ 49.370,73

affermando che *"Non ci sono residui passivi in spesa collegati ai citati mutui in quanto le opere sono state tutte chiuse e pagate. L'Ente provvederà con i competenti Uffici a riscuotere le somme ancora a residuo".*

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dall'Ente; tuttavia, per il futuro, invita il medesimo, anche a seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata, a tenere una

contabilità dei lavori pubblici maggiormente coerente con i nuovi principi, al fine, sempre, di riportare la contabilità del Comune a livelli maggiormente soddisfacenti di regolarità e correttezza.

8.4 I residui attivi iscritti a partite di giro e a servizi per conto terzi negli anni 2016 e precedenti

Con riguardo ai residui attivi iscritti a partite di giro e conto terzi negli anni 2016 e precedenti rispettivamente per euro 30.275,81 (2016) ed euro 77.400,78 (anni precedenti), l'Ente, a seguito di ulteriore approfondimento con la richiesta istruttoria integrativa, ha fornito il relativo dettaglio, affermando che *"l'Amministrazione, con la collaborazione dell'organo di revisione in carica, assicura che in fase di riaccertamento ordinario sarà valutata attentamente l'opportunità di mantenere o cancellare detti residui in ottemperanza al principio dell'effettiva esigibilità"*.

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dall'Ente, ma ricorda la particolare natura della voce di bilancio relativa alle partite di giro e ai servizi conto terzi, affermata dall'art. 168, comma 1, del TUEL: *"le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*. Anche il punto n. 7 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede, poi, che *"i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria"*.

Pertanto, il Collegio invita l'Ente, per il futuro, ad utilizzare correttamente le voci di bilancio, con particolare riferimento ai servizi per conto terzi e alle partite di giro, e ciò al fine, anche in questo caso, di riportare la contabilità del Comune a livelli maggiormente soddisfacenti di regolarità e correttezza.

9. L'indicatore di tempestività dei pagamenti

Con riguardo all'esercizio 2020 è emerso che l'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta essere pari a 165,57 giorni (dato desunto dal sito Internet del Comune).

Sul punto, si è invitato l'Ente a fornire adeguate spiegazioni in merito ad un così consistente ritardo nei pagamenti e a riferire se non si siano registrate richieste di pagamento per interessi moratori.

Il Comune ha fornito il seguente riscontro:

“Non sono state registrate richieste di pagamento per interessi moratori. Avendo l'Ente un tecnico comunale a 8 (otto) ore settimanali e provvedendo solo lui alla contabilità e liquidazione delle spese per opere pubbliche, le ragioni del ritardo dipendono esclusivamente dalla carenza di personale”.

In argomento, il Collegio evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato *“come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.*

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che *“devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura”.* L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito ed è calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso o fatture relative ad esercizi precedenti.

In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Infine, in materia va evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito

pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".*

Rilevato quanto sopra, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto della tempestività dei suindicati pagamenti ed evidenzia come la violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto ad attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall'altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dall'Ente, il Collegio rileva per l'esercizio 2020 la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a 165,57 giorni, ed invita il medesimo ad adottare quanto prima ogni misura in grado di garantire il rispetto dei termini di pagamento.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità e irregolarità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle già menzionate indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame della relazione al rendiconto dell'esercizio 2020

ACCERTA

1. la non conformità al comma 7-bis dell'art. 243-quater del TUEL della rimodulazione del piano di riequilibrio approvato dal Comune di Vezza d'Alba con Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30/12/2019, che sarebbe stata operata con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato 2021-2023 tramite Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/05/2021;

2. la non corretta applicazione del meccanismo contabile di cui all'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019 in tema di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, come in parte motiva dettagliato;
3. la non corretta predisposizione del prospetto di verifica degli equilibri di bilancio con riguardo al passaggio dalla valorizzazione del dato W2 alla valorizzazione del dato W3, come in parte motiva dettagliato;
4. la non completa informazione offerta alla Sezione in relazione alla certificazione dei Fondi Covid-19;
5. la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 è pari a 165,57 giorni.

DISPONE

1. che il Comune completi le informazioni offerte finora con riguardo alla certificazione dei Fondi Covid-19, in modo che la Sezione possa valutare la correttezza della mancata appostazione dei medesimi non utilizzati nell'avanzo vincolato del RA relativo all'esercizio 2020, inviando alla medesima la necessaria integrazione, come dettagliato in parte motiva, entro venti giorni dal ricevimento della presente deliberazione;
2. che il Comune provveda all'esatta contabilizzazione del Fondo anticipazione liquidità ex D.L. n. 35/2020, sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità di tale accantonamento in fase di approvazione del rendiconto 2021;
3. che il Magistrato istruttore proceda ad un ulteriore approfondimento istruttorio della problematica emersa in tema di crediti vantati dal Comune di Vezza d'Alba nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero e della Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, al fine, in primo luogo, di acquisire il riscontro dell'Unione Collinare finora non pervenuto, e verificare con gli Enti coinvolti la situazione di tali crediti/debiti;
4. che, ai fini della verifica dell'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente, il Comune provveda a trasmettere alla Sezione, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione del rendiconto 2021, la delibera consiliare corredata dai prospetti contabili e da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, procedendo inoltre all'immediato inserimento dei dati relativi al suddetto rendiconto nella BDAP.

INVITA

1. il Comune ad attenersi scrupolosamente al piano di riequilibrio approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30/12/2019, ancora in fase di perfezionamento per quanto concerne la fase di conclusione dell'istruttoria del

Ministero dell'Interno e di successiva approvazione della Sezione regionale competente;

2. il Comune ad adeguarsi alle vigenti regole di contabilizzazione della partita relativa all'anticipazione di liquidità, in parte motiva ricordate, ai fini della corretta e trasparente applicazione della disciplina dell'armonizzazione contabile e in modo da ripristinare una ordinata contabilità dell'Ente;
3. il Comune, per il futuro, a porre particolare attenzione alla predisposizione del prospetto di verifica degli equilibri di bilancio, che incide direttamente sulla corretta esposizione dei risultati dell'esercizio;
4. il Comune, per il futuro, a procedere secondo il normale *iter* legislativamente previsto, e sulla base delle scansioni temporali individuate, al fine di riconoscere il compenso accessorio al personale;
5. il Comune ad una maggiore precisione e trasparenza nella gestione del bilancio, e ciò anche in considerazione della situazione di particolare difficoltà finanziaria in cui si trova il Comune, attualmente in piano di riequilibrio;
6. il Comune a considerare fin da subito la necessità di procedere, in via prudenziale, ad accantonare nel risultato di amministrazione, anche in maniera progressiva nel tempo, già a partire dal rendiconto 2021, un fondo in grado di sterilizzare i crediti vantati nei confronti del Comune di Santo Stefano Roero e della Unione Collinare Roero Tartufo ed Arneis, che appaiono di difficile esazione, pur essendo crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni;
7. il Comune ad attivare una serie di azioni volte ad un attento monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate proprie, ponendo in essere, altresì, tutte le azioni necessarie ad una tempestiva riscossione delle stesse; e ciò al fine di risolvere una criticità che negli anni ha caratterizzato l'Ente, e che, ad oggi, potrebbe creare ulteriori e significative criticità in funzione della circostanza che una parte consistente del finanziamento del recupero del disavanzo oggetto del Piano di riequilibrio deriva proprio dall'aumento delle aliquote relative all'entrate proprie del Comune;
8. il Comune a procedere attraverso un attento e puntuale monitoraggio della riscossione delle sanzioni da Codice della strada, ponendo in essere tutte le misure necessarie a tale scopo, proprio in considerazione della situazione particolarmente complessa in cui si trova l'Ente e della necessità che tutte le voci di entrata siano celermente ed efficacemente riscosse al fine di far fronte al rientro dal disavanzo come programmato dal piano di riequilibrio adottato dall'Ente;
9. il Comune, anche a seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata, a tenere una contabilità dei lavori pubblici maggiormente coerente con i nuovi principi, al fine

di riportare la contabilità del Comune a livelli maggiormente soddisfacenti di regolarità e correttezza;

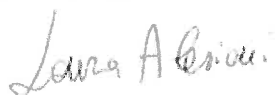
10. il Comune, per il futuro, ad utilizzare correttamente le voci di bilancio, con particolare riferimento ai servizi per conto terzi e alle partite di giro;
11. il Comune all'applicazione puntuale dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di contabilità armonizzata e l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune al riscontro dell'esatta applicazione;
12. il Comune a proseguire nel percorso di risanamento avviato, finalizzato alla ricostruzione di una contabilità ordinata, attendibile e veritiera, in modo da adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza e a consentire a questa Sezione di svolgere il mandato istituzionale assegnato dalla legge;
13. il Comune a prestare la massima attenzione nel garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento, come previsto dalla normativa vigente;
14. l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a fornire il massimo supporto all'Ente con riguardo alla realizzazione degli adempimenti previsti in capo al Comune nell'ambito della presente deliberazione.

DISPONE, altresì,

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vezza d'Alba;
- che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale – Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno del 22 dicembre 2021.

Il Relatore
Dott.ssa Laura Alesiani



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **24 dicembre 2021**

Il Funzionario Preposto
Nicola Mendozza

